La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

CIRCOLARE N. 34

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICI I - II

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XII - XIII

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO

UFFICIO VII

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Alla Corte dei Conti

Alla Presidenza del consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Ai Tribunali amministrativi regionali

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. Prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE).

Premessa

La legge 196 del 31 dicembre 2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica" ha delegato il Governo ad adottare due decreti legislativi per la revisione della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40) e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articolo 42).

Sono quindi stati adottati due decreti, il n. 90 e il n. 93 del 2016. Quest'ultimo, in particolare, ha disciplinato la predisposizione e gestione del piano finanziario dei pagamenti – c.d.

Cronoprogramma – (art. 23, comma 1 ter, della legge n. 196 del 2009) ed ha previsto l'obbligatorietà della registrazione sul sistema informativo di contabilità delle Amministrazioni dei contratti e/o degli ordini che costituiscono il presupposto giuridico all'assunzione dell'impegno.

Il decreto n. 93 del 2016, tra le modifiche apportate alla legge di contabilità, ha introdotto il nuovo concetto di impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (quando vengono a scadenza).

In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 23 del 2016, con la quale è stato declinato il concetto di esigibilità in relazione alle diverse tipologie di spesa e con la circolare n. 16 del 2017, con la quale sono state fornite alle Amministrazioni le indicazioni per la compilazione delle relazioni trimestrali sugli esiti della sperimentazione del nuovo concetto di impegno e agli Uffici Centrali del Bilancio per l'effettuazione del monitoraggio mensile sul piano finanziario dei pagamenti.

Il citato decreto legislativo n. 93 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, ha fissato al 1° gennaio 2019 la data di decorrenza per l'applicazione della sopracitata normativa.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni operative alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e del suo correttivo n. 29 del 2018, i quali hanno entrambi innovato l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. Registrazione dell'impegno pluriennale ad esigibilità – IPE.

A partire dall'anno 2019, al momento dell'assunzione degli impegni di spesa, le Amministrazioni devono tener conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili: l'impegno di spesa deve conseguentemente essere imputato contabilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Assume pertanto grande rilevanza lo sviluppo pluriennale dell'impegno. Da ciò consegue che all'atto della **registrazione del relativo decreto** deve essere effettuato il controllo di capienza, per tutti gli anni in cui l'impegno esplica i suoi effetti contabili, rispetto alla disponibilità di competenza e a quella di cassa, dei capitoli di spesa interessati.

Il nuovo decreto di impegno potrà essere costituito da uno o più **impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)**, per ogni capitolo/pg e creditore, ciascuno dei quali sarà composto da tante clausole di apertura quanti sono gli anni in cui sono previste le scadenze di pagamento

dell'obbligazione. Le clausole di apertura verranno generate e numerate all'atto della registrazione dell'IPE sul sistema SICOGE per tutte le annualità previste e imputate alla competenza dei corrispondenti esercizi finanziari, registrando a zero le clausole per le annualità che non prevedono scadenze di pagamento.

Di conseguenza, al momento della registrazione, il nuovo impegno riporterà, di fatto, tre diversi esercizi:

- ✓ esercizio di assunzione dell'impegno ➔ esercizio di gestione nel quale l'impegno viene registrato;
- ✓ esercizi di imputazione della spesa ➔ corrispondono agli esercizi di esigibilità dell'impegno, pertanto, possono essere anche successivi a quello in gestione;
- ✓ esercizio di provenienza dei fondi ➔ esercizio di stanziamento delle risorse finanziarie. Sarà diverso dall'esercizio di assunzione/imputazione dell'impegno solo quando si impegnano i residui di stanziamento.

In ciascun IPE, ogni clausola aperta per ciascuna annualità dovrà essere caratterizzata dal corrispondente esercizio di imputazione della spesa, fermo restando che tutte le clausole relative alle diverse annualità avranno lo stesso esercizio di assunzione dell'impegno.

Per l'IPE assunto in conto residui è prevista una sola annualità che corrisponde a quella in gestione. In sostanza, il sistema gestirà l'IPE relativo alle risorse iscritte nel conto dei residui di stanziamento consentendo l'apertura della clausola, fino al limite dell'intero ammontare mantenuto in bilancio, solo nell'anno in cui è assunto l'impegno.

A tal proposito, si ricorda che nell'ambito delle spese in conto capitale, per le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato e relative ad autorizzazioni di spesa pluriennali non a carattere permanente, è possibile esercitare la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per consentire l'adeguamento delle risorse al piano finanziario dei pagamenti. Tale forma di flessibilità è esercitabile anche per i residui di stanziamento non impegnati alla chiusura dell'esercizio, così come disciplinato dal successivo art. 34-ter della citata legge n. 196 del 2009.

Rimodulazione degli impegni. Il concetto di pluriennalità dell'impegno si applica sia nella fase di assunzione di un nuovo impegno, sia nell'eventualità di una **variazione dell'impegno pluriennale**. La variazione potrà consistere:

1. in un aumento o una diminuzione del totale complessivo della spesa impegnata nel pluriennale;

2. in una rimodulazione "orizzontale" fra le diverse annualità già previste all'atto di assunzione dell'impegno;

3. nell'aggiungere nuove annualità o nel ridurle per effetto della modifica delle scadenze di pagamento.

Negli IPE di apertura e variazione in aumento, le relative clausole saranno inserite nei limiti degli importi previsti dal Cronoprogramma (nel programmato non impegnato - PNI).

Qualora si riduca l'importo esigibile relativo all'esercizio in gestione, sarà opportuno registrare un decreto contenente un IPE di variazione in diminuzione al fine di rendere nuovamente disponibile la corrispondente quota di competenza e di cassa non più necessaria per il pagamento in questione.

Qualora aumenti l'importo esigibile relativo all'esercizio in gestione, sarà necessario registrare un decreto contenente un IPE di variazione in aumento nel rispetto delle disponibilità di competenza e cassa.

Tutti i nuovi impegni avranno una struttura pluriennale legata all'esigibilità dell'obbligazione anche se assunti con imputazione ad una sola annualità di bilancio in riferimento all'esigibilità dell'obbligazione contratta. In questo caso, potranno essere successivamente aggiunte ulteriori annualità attraverso un decreto contenente IPE di variazione che potrà o spostare l'esigibilità di quota parte dell'impegno sulle annualità successive (rimodulazione) o modificare l'importo complessivo imputato nell'arco di tempo pluriennale.

Il decreto di annullamento si potrà riferire solo all'intero impegno pluriennale – IPE e potrà essere effettuato solo qualora non siano stati disposti pagamenti su nessuna delle annualità. Nel caso si intenda annullare una o più annualità dell'IPE, ma non la totalità delle stesse, si dovrà procedere con un IPE di variazione che azzeri l'importo delle annualità interessate.

La struttura del decreto di impegno, che conterrà uno o più IPE, ciascuno dei quali articolato in una o più clausole secondo le annualità previste per le scadenze dei pagamenti, sarà applicata a tutte le tipologie di impegni previsti:

- impegno per spesa primaria, per il quale l'ordinazione della spesa potrà essere effettuata con ordini di pagare, ordini di accreditamento di contabilità speciale, note di imputazione, ruoli di spesa fissa[1]. Questa tipologia include anche gli impegni associati a contratto/ordine per gli acquisti

[1] Sull'impegno di spesa primaria è ammessa l'emissione di ordini di accreditamento di 32 bis C.G. per la sistemazione di titoli pregressi in conto sospeso.

di beni e servizi. Con l'impegno per spesa primaria non sarà, invece, possibile emettere ordini di accreditamento di contabilità ordinaria a favore dei funzionari delegati

- impegno per spesa delegata, per il quale l'ordinazione della spesa potrà essere effettuata solamente con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria a favore dei funzionari delegati, secondo quanto illustrato nella circolare RGS n. 21 del 2018.

Resta inteso che un decreto di impegno può essere o di spesa primaria o di spesa delegata.

Il nuovo concetto di impegno può certamente determinare effetti sull'ammontare dei residui passivi accertati, in conseguenza dell'avvicinamento della fase dell'impegno a quella del pagamento, ma nulla è innovato rispetto alla loro gestione: al termine dell'esercizio finanziario, le somme impegnate e non pagate delle clausole relative alla competenza dell'anno e degli anni precedenti, costituiranno residui o saranno oggetto di perenzione (o economie per la parte corrente) in base alla durata dei termini di conservazione dei residui - TCR di lettera c), calcolati con riferimento all'esercizio di imputazione su cui è stata aperta la clausola.

Si coglie l'occasione per precisare che la **decorrenza dei termini di conservazione dei residui** di cui all'articolo 34-bis della legge 196 del 2009, inizia dall'anno di imputazione in bilancio dell'impegno di spesa. La precisazione assume un rilievo particolare in vigenza del nuovo concetto di impegno in quanto fa slittare l'inizio dei termini di decorrenza della conservazione dei residui dall'anno in cui l'impegno di spesa viene assunto a quello di imputazione in bilancio in base all'esigibilità prevista nell'obbligazione sottoscritta.

Per esemplificare, nel caso di impegno assunto nell'anno t ma con imputazione in bilancio della spesa nell'anno t+1, la decorrenza dei termini di conservazione dei residui inizierà a partire dall'anno t+1 e non, come avviene oggi, dall'anno t.

Mentre, nel caso di impegno assunto nell'anno t ma con imputazione pluriennale nell'anno t+1 e nell'anno t+2, la decorrenza dei termini di conservazione dei residui inizierà, per la prima annualità, nell'anno t+1, e per la seconda, nell'anno t+2.

All'atto della registrazione di un impegno verranno effettuati i controlli di disponibilità di competenza e di cassa, come di seguito meglio specificato:

- **COPERTURA PLURIENNALE DI COMPETENZA**

I sistemi informativi provvederanno ad effettuare il controllo di disponibilità sulla competenza del capitolo/pg per tutti gli esercizi di imputazione (in gestione e successivi) previsti dall'impegno. Detto controllo sarà bloccante per tutte le annualità indicate nell'impegno ed impedirà quindi la

registrazione dell'intero IPE nel caso di mancanza di disponibilità anche di uno solo degli anni specificati.

- **COPERTURA DI CASSA**

All'atto della registrazione di un impegno, i sistemi informativi provvederanno ad effettuare il controllo di disponibilità di cassa per l'esercizio in gestione. Per garantire la copertura finanziaria dei pagamenti da eseguire il primo anno, verrà effettuato un nuovo tipo di accantonamento di cassa per l'importo impegnato nell'esercizio in gestione. Per il secondo e terzo esercizio del bilancio triennale vigente, eventualmente previsti dall'impegno, i sistemi daranno evidenza della relativa disponibilità di cassa per i rispettivi anni. Le Amministrazioni, pertanto, saranno in grado di effettuare le opportune valutazioni conseguenti ad una eventuale carenza di risorse e programmare tempestivamente l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente.

Nel caso di impegni assunti a fronte di residui di stanziamento (lettera f) l'esercizio di esigibilità deve coincidere con l'esercizio di assunzione dell'impegno, mentre l'esercizio di provenienza dei fondi corrisponderà ad un esercizio precedente; pertanto anche in questo caso si procederà all'accantonamento di cassa all'atto della registrazione del decreto di impegno.

I titoli di pagamento emessi a valere sugli impegni con esigibilità corrispondente all'esercizio in gestione, ridurranno automaticamente l'accantonamento senza quindi incidere nuovamente sulla disponibilità di cassa. Viceversa i titoli emessi in conto residui ridurranno necessariamente la disponibilità di cassa dell'anno di emissione del titolo. In tali situazioni, infatti, pur avendo accantonato la cassa necessaria al pagamento al momento di imputazione in bilancio della spesa, il mancato pagamento nel previsto anno di esigibilità comporta automaticamente "l'economia" della cassa accantonata.

Nel caso fosse necessario procedere a pagamenti in mancanza di disponibilità di cassa sul capitolo/pg, in quanto accantonata per effetto di altri IPE, sarà possibile da parte dell'Amministrazione registrare e inviare agli Uffici di Ragioneria competenti (UCB/RTS), un ordine di pagare a carattere urgente (su cui si daranno indicazioni con prossime circolari) che utilizzerà l'accantonamento di cassa. L'operazione, restituendo disponibilità di cassa, consentirà in via eccezionale l'emissione del titolo di spesa. Sarà cura dell'Amministrazione provvedere a reintegrare con tempestività l'importo del titolo urgente.

Questa procedura non potrà ovviamente essere adottata in caso di mancanza, in tutto o in parte, di cassa sul capitolo/pg e si dovranno in tal caso prioritariamente attivare le ordinarie procedure sulla flessibilità di bilancio in gestione.

- **COPERTURA PLURIENNALE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Ogni annualità dell'impegno sarà legata ad una sola autorizzazione di spesa tra quelle presenti sul capitolo/pg. Sarà possibile, per le clausole aperte nei diversi esercizi afferenti allo stesso IPE, indicare leggi autorizzative diverse, purché presenti sul capitolo/pg.

Sulle autorizzazioni pluriennali collegate a capitoli di conto capitale il controllo di disponibilità sarà bloccante per tutte le annualità dell'IPE.

Per tutte le altre autorizzazioni verrà fornito un "alert" non bloccante al fine di consentire all'Amministrazione la scelta della soluzione ritenuta più idonea tra la rimodulazione degli stanziamenti delle autorizzazioni interessate o la rimodulazione dell'imputazione dell'IPE tra le autorizzazioni in bilancio.

2. Impegni pregressi (assunti ante 2019)

I nuovi impegni pluriennali ad esigibilità verranno gestiti a partire dalla competenza iscritta in bilancio nell'esercizio 2019.

Prima dell'apertura del 2019 gli impegni registrati negli esercizi precedenti che prevedono l'allegato con esercizi 2019 e successivi, saranno convertiti secondo la nuova struttura degli IPE e verranno numerate tutte le clausole riguardanti gli allegati futuri. Successivamente alla fase di conversione, all'apertura della legge di bilancio 2019, le clausole 2019 e successive verranno imputate alla relativa competenza e verranno effettuati i controlli di disponibilità previsti per gli impegni pluriennali ad esigibilità sopra descritti. In caso di mancanza di disponibilità sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio 2019, le clausole verranno comunque imputate sulla competenza ma non saranno attive e quindi non potranno essere utilizzate per i pagamenti. Giornalmente il sistema informativo rielaborerà le clausole nel tentativo di attivarle.

Il risultato di detta rielaborazione, sarà visibile sui sistemi informativi alle Ragionerie ed alle Amministrazioni. Queste ultime potranno provvedere a richiedere nuove disponibilità per la sistemazione automatica o variare gli importi delle singole annualità del nuovo IPE con un nuovo decreto di variazione che interverrà sulla nuova struttura dell'impegno. Sarà cura delle Amministrazioni rimodulare l'IPE derivante da conversione per adeguare gli importi delle clausole che lo compongono secondo le scadenze dei pagamenti previsti.

Si segnala che a partire dall'apertura dell'esercizio finanziario 2019 non sarà più possibile emettere impegni con allegati per annualità future nella vecchia modalità. Sempre nel 2019 non sarà

possibile registrare impegni oltre la data di chiusura delle scritture (DCS) con allegati futuri in conto dell'esercizio 2018. Si potranno registrare impegni oltre DCS con la sola annualità di competenza dell'esercizio 2018, che genererà automaticamente residui propri (lettera c).

Gli impegni assunti prima del 2019, senza annualità future, continueranno ad essere gestiti nelle attuali modalità (accertamento dei residui, perenzioni, ecc.) e non saranno trasformati in impegni pluriennali ad esigibilità.

Sugli impegni assunti prima del 2019 che prevedevano l'emissione di ordini di accreditamento si potranno continuare ad emettere OA di contabilità ordinaria.

3. Istruzioni riguardanti l'assunzione degli IPE per alcune particolari casistiche

Come rammentato nelle premesse, nella normativa contabile è stato introdotto il nuovo concetto di impegno ad esigibilità in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, ovvero quando le stesse giungono a scadenza.

L'introduzione del concetto di impegno ad esigibilità ha dato luogo anche a casi particolari che, per la loro natura, non si ritiene possano essere disciplinati nell'ambito delle normali procedure indicate nei precedenti paragrafi e necessitino, invece, di essere regolamentati in modo diverso ancorché puntuale. Di seguito le disposizioni per il rimborso del debito pubblico e per i trasferimenti ad Amministrazioni autonome, Enti e Società dotati di autonomia finanziaria e contabile:

a) Rimborso del debito pubblico, inclusi gli interessi passivi

La gestione della spesa riguardante il rimborso dei titoli del debito pubblico e il pagamento dei relativi interessi passivi presenta caratteristiche particolari che vanno valutate al fine di consentire, in presenza dei requisiti del nuovo concetto di impegno, la corretta gestione della complessa procedura che presiede all'emissione sul mercato di un titolo e al rispetto delle scadenze previste per il pagamento degli interessi dovuti ai sottoscrittori.

Infatti, nell'ambito delle attività relative alla gestione del debito pubblico, sovente gli impegni pluriennali riguardano annualità di bilancio con un orizzonte temporale particolarmente lungo, che presentano caratteristiche di incertezza molto accentuate con riferimento all'ammontare complessivo da pagare e, anche, di difficile stima, proprio in virtù del lungo periodo di tempo interessato dalla gestione.

Tali caratteristiche incidono sull'imputazione in bilancio secondo il nuovo concetto di impegno.

Quelle sopra rappresentate sono le principali motivazioni che hanno indotto il legislatore ad escludere tale tipologia di spesa, e il connesso pagamento degli interessi passivi, dall'obbligo della predisposizione ed aggiornamento, da parte del Dirigente responsabile della gestione, del cronoprogramma dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sulle competenti unità elementari di bilancio (articolo 34, comma 7, della legge n.196 del 2009 e s.m.i.).

Le considerazioni suesposte fanno ritenere opportuno dettare alcune istruzioni operative specifiche per l'assunzione degli impegni afferenti a tale tipologia di spese:

- quando l'obbligazione giuridica non ha valenza pluriennale si procede sulla base di quanto avviene tutt'ora, con ordini di pagare ad impegno e liquidazione contemporanea a favore della Banca d'Italia;
- per le scadenze di pagamento con carattere pluriennale, l'IPE di riferimento sarà strutturato per un periodo minimo di dieci anni, da aggiornare a scorrimento annualmente per tutto il periodo in cui l'obbligazione è esigibile, operando, se del caso, una rimodulazione dell'IPE assunto sullo stanziamento del capitolo di spesa interessato, in base all'attività di emissione e gestione del debito pubblico;
- sarà cura della Direzione del Tesoro apportare, almeno con cadenza semestrale ed, in ogni caso, prima della chiusura di ciascun esercizio finanziario, le opportune rimodulazioni sugli IPE assunti, tenuto conto dell'effettivo valore di pagamento ascritto agli interessi o ai rimborsi da effettuare.

b) Trasferimenti ad Enti e amministrazioni autonome dotati di autonomia finanziaria e contabile e a Società

Le spese relative ai trasferimenti di parte corrente e, in alcune situazioni da verificare caso per caso, quelle in conto capitale - in tutto o in parte (ad es. quelle relative ai trasferimenti agli enti di ricerca, classificate tra tali spese) - destinate a favore di Enti e amministrazioni autonome dotati di autonomia finanziaria e contabile e di Società, di norma, sono iscritte in bilancio nell'esercizio in cui è previsto il relativo impegno e pagamento, ove corrispondano alle "spettanze" dell'anno stabilite dalle relative disposizioni legislative, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dalle norme autorizzatorie o da eventuali diverse procedure di spesa adottate dall'amministrazione. Per le Società, ad esempio, tali trasferimenti possono essere effettuati sulla base di quanto stabilito da accordi contrattuali tra le parti (es. contratti di servizio). Il riferimento alla "spettanza", quale elemento qualificante per l'assunzione dell'impegno, assume rilievo in relazione al fatto che, i

predetti soggetti, redigono il proprio bilancio in funzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza, sugli stati di previsione della spesa finalizzati in prevalenza al funzionamento dell'ente. Sulla base di tali stanziamenti annuali gli enti programmano la loro attività in relazione alla quale sono previste, di norma, assegnazioni trimestrali.

Diverso è il caso in cui le erogazioni avvengano in funzione della rendicontazione presentata dagli enti a giustificazione dell'utilizzo delle somme da trasferire (a volte tali erogazioni avvengono parte in acconto e parte alla presentazione del Rendiconto). In questi casi, le amministrazioni e i corrispondenti uffici di controllo, ai fini dell'imputazione dell'impegno, dovranno tener conto della sua effettiva esigibilità e non dell'importo autorizzato dalla normativa di riferimento.

Analogamente dovrà procedersi per i trasferimenti in conto capitale quando questi (anche se riguardino solo parzialmente il trasferimento) sono legati, ad esempio, a stati di avanzamento lavori di opere pubbliche o alla realizzazione di contratti di programma. L'impegno pluriennale dovrà essere assunto nell'anno di presentazione (o presumibile presentazione) dello stato avanzamento lavori o della fattura.

Nell'ambito della problematica inerente i trasferimenti è opportuno richiamare l'attenzione sulle situazioni per le quali si presenta la necessità, nel corso dell'esercizio, di utilizzare lo stanziamento di cassa per il pagamento dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti. In questi casi, le Amministrazioni centrali potrebbero trovarsi nella situazione di non avere disponibilità di cassa sufficiente per dar corso al trasferimento della residua disponibilità di competenza. In conseguenza dell'applicazione del nuovo concetto di impegno che prevede, ai sensi dell'art. 34, comma 2, terzo periodo, della L. 196 del 2009, la necessaria sussistenza della disponibilità di cassa nell'anno in gestione, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di assumerlo. Si ribadisce, pertanto, l'imprescindibilità di programmare con attenzione i flussi di cassa in relazione agli impegni da assumere entro la fine dell'esercizio ed utilizzare eventualmente gli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente, in fase gestionale e in sede di formazione o assestamento del disegno di legge di bilancio, in modo da allocare tempestivamente le necessarie risorse di cassa.

4. Spesa decentrata

Anche l'assegnazione delle risorse di competenza agli uffici periferici delle Amministrazioni statali prevista dall'articolo 34-quater della legge n. 196 del 2009[2], relativa alla spesa decentrata,

[2] Disposizione introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, con conseguente abrogazione della legge 17 agosto 1960, n. 908 che attualmente disciplina tale modalità di spesa.

sarà disposta nella modalità pluriennale per consentire agli Uffici destinatari di assumere impegni pluriennali ad esigibilità.

La registrazione dell'assegnazione di competenza è subordinata all'esito positivo dei controlli di disponibilità già descritti nella presente circolare. L'assegnazione sarà riferita alle autorizzazioni di spesa sottostanti alle risorse oggetto della spesa. L'assegnazione di cassa potrà essere triennale.

L'iter dell'assegnazione dei fondi di bilancio rimane invariato, mentre si evidenzia che, in coerenza con la nuova disposizione normativa, dall'esercizio 2019 non sarà più possibile effettuare assegnazione di fondi impegnati. In linea con tale impostazione, ed al fine di evitare la frammentazione delle procedure di spesa, potranno essere disposte assegnazioni di sola cassa esclusivamente per effettuare pagamenti in conto residui o per adeguare le disponibilità di cassa all'importo impegnato con imputazione agli anni successivi al primo.

Per quanto riguarda le somme assegnate agli Uffici periferici dalle Amministrazioni statali per l'esercizio in gestione e non impegnate, nulla cambia; genereranno economie o saranno disponibili per la conservazione dello stanziamento in ottemperanza alla normativa vigente. In caso di spese pluriennali, invece, le somme assegnate per le annualità successive che, alla fine dell'esercizio in gestione, non risultino impegnate dagli Uffici periferici, verranno automaticamente rese disponibili all'Amministrazione centrale sul relativo capitolo/pg.

Così come gli Uffici centrali dell'Amministrazione, anche quelli periferici potranno effettuare variazioni sugli IPE, ivi incluse le rimodulazioni orizzontali fra le diverse annualità, nei limiti dell'assegnazione ricevuta per ciascun esercizio di imputazione. Se fosse necessario impegnare una somma superiore all'assegnato anche su una singola annualità, l'Amministrazione centrale dovrà dotare l'ufficio periferico con una nuova assegnazione integrativa sull'annualità incapiente. Nel caso di rimodulazione orizzontale dell'IPE da parte dell'ufficio periferico, l'Amministrazione centrale potrà eventualmente procedere ad una riduzione delle somme assegnate sull'annualità oggetto di rimodulazione.

Per indicazioni più puntuali sulle procedure da adottare in caso di spesa decentrata si fa rinvio alla circolare R.G.S. n. 21 del 12 giugno 2018, rammentando che l'articolo 34-quater prevede l'assegnazione dei fondi da parte delle amministrazioni centrali esclusivamente in favore dei propri uffici periferici, mentre ove si intenda far gestire somme da uffici di altre amministrazioni, ciò è possibile tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria come previsto dall'art. 9 del DPR 367 del 1994.

5. Altre modifiche: programmazione degli impegni e registrazione contratti/ordini

A fronte delle modifiche previste dalla riforma del bilancio sopra illustrate, anche le fasi precedenti alla registrazione degli impegni subiscono alcune modifiche.

Il **programmato non impegnato (PNI),** con il quale l'Amministrazione effettua la programmazione degli impegni pluriennali e dei corrispondenti pagamenti, diventerà anch'esso pluriennale. Dal 2019 l'Amministrazione registrerà un PNI che riporterà la programmazione relativa a uno o più esercizi di imputazione, tanti quanti saranno gli esercizi in cui si prevedono le scadenze di pagamento delle obbligazioni oggetto degli impegni programmati.

Rispetto ai controlli di capienza si evidenzia che già in fase di registrazione del PNI, la quota di impegni programmata per ciascun esercizio di esigibilità non potrà eccedere, nel complesso, la disponibilità di competenza dell'annualità corrispondente. Conseguentemente le previsioni di pagamento per l'esercizio in gestione, sui PNI e sugli impegni già assunti, non potranno superare complessivamente la massa spendibile (stanziamento di competenza e ammontare dei residui accertati).

La programmazione pluriennale effettuata in un esercizio potrà essere utilizzata solo per impegni pluriennali assunti in quello stesso esercizio finanziario e, qualora non tradotta in impegni pluriennali, non potrà più esserlo nell'esercizio successivo.

Anche la registrazione dei contratti o ordini, prevista obbligatoriamente per l'acquisto di beni e servizi, sarà aggiornata: alla registrazione dei dati anagrafici e contabili del contratto seguirà la fase di pianificazione finanziaria per l'imputazione del contratto ai capitoli di spesa, mediante l'associazione ai PNI corrispondenti. Per i vincoli già esposti, il completamento della registrazione del contratto non sarà possibile in assenza della necessaria disponibilità sulla programmazione effettuata sui piani gestionali pertinenti; la quota di stanziamento di competenza legata al contratto registrato sarà indisponibile per altri impegni o contratti a garanzia della copertura finanziaria dell'obbligazione assunta. L'eventuale rimodulazione delle scadenze di pagamento tra le annualità richiederà l'aggiornamento della pianificazione finanziaria del contratto e della successiva rimodulazione dell'impegno.

6. Indicazioni procedurali per l'assunzione di alcune tipologie di impegni di spesa pluriennali

Il decreto legislativo n. 93/2016, nel riscrivere l'articolo 34 della legge n. 196, non ha confermato la procedura di autorizzazione all'assunzione di impegni pluriennali per le spese di parte corrente,

come disciplinata dall'articolo 34, comma 4 (in vigore fino al 31 dicembre 2018) ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo.

È comunque opportuno - ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 196 del 2009 e tenuto conto del fatto che il bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale - stabilire una procedura semplificata di assenso preventivo per gli impegni pluriennali relativi alla spesa corrente di durata superiore al triennio, la cui decorrenza ricada nel triennio di previsione del bilancio.

Si segnala preliminarmente che **non possono essere assunti impegni con decorrenza a partire da annualità successive a quelle relative al triennio in gestione**.

L'Amministrazione per gli impegni pluriennali di durata superiore al triennio, la cui decorrenza ricada nel triennio di previsione del bilancio, prima di procedere all'assunzione dell'obbligazione dovrà acquisire dagli Uffici centrali del bilancio il preventivo assenso che dovrà essere espresso o meno entro i 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta. Gli Uffici centrali non potranno assentire la richiesta qualora, negli anni successivi a quelli interessati dal bilancio triennale, tale assunzione non risulti coerente con la proiezione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di bilancio. In tal caso i predetti Uffici ne daranno immediata comunicazione ai competenti uffici dell'Ispettorato Generale del Bilancio.

Sono escluse dalla suddetta procedura le spese afferenti l'emissione dei titoli del debito pubblico (ad esempio cedole di interessi su titoli, quote di interessi sui mutui, ecc.).

In merito, i sistemi informativi Sicoge e Spese sono stati implementati per rendere visibili i dati di bilancio anche oltre il termine del triennio, al fine di poter inserire nelle scritture contabili gli impegni pluriennali di qualsiasi durata.

Com'è noto, l'impegno è assunto in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche, con imputazione agli esercizi in cui esse sono esigibili, in presenza della necessaria copertura finanziaria e in presenza di tutti gli altri elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 34 della legge 196 del 2009.

Alcune ipotesi esemplificative relative alla nuova procedura di assenso preventivo

Impegno di spesa relativo ad un contratto di durata triennale sottoscritto e decorrente dal 2019 e pagamenti in ciascun anno (**NO assenso preventivo**)

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno di spesa	100	100	100	0	0

Impegno di spesa relativo ad un contratto di durata annuale sottoscritto e decorrente nel 2019 i cui pagamenti si effettuano nel 2020 (**NO assenso preventivo**)

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno di spesa	0	100	0	0	0

Impegno di spesa relativo ad un contratto di durata pluriennale sottoscritto nel 2019 i cui pagamenti si effettuano in ciascun anno del rapporto contrattuale a partire dal 2020 oltre il triennio in gestione (**SI assenso preventivo**)

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno di spesa	0	100	100	100	100

Impegno di spesa relativo ad un contratto sottoscritto nel 2019 i cui pagamenti si effettuano a partire dal 2022 (**diniego assunzione impegno**)

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno di spesa	0	0	0	100	0

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 196 del 2009, i dirigenti responsabili della spesa, prima di sottoscrivere le obbligazioni (contratti, convenzioni, ecc.), dovranno assicurarsi della presenza in bilancio delle necessarie risorse finanziarie procedendo all'aggiornamento del Cronoprogramma della corrispondente quota di stanziamento relativo alle risorse programmate e non impegnate (PNI), qualora la spesa derivante dall'obbligazione non sia già programmata.

Tale valore (PNI), complessivamente, non potrà mai superare lo stanziamento di competenza sul quale, successivamente alla sottoscrizione dell'obbligazione, verrebbe assunto l'impegno.
Nel caso in cui lo stanziamento del capitolo non fosse sufficiente a coprire l'onere derivante dall'obbligazione, il dirigente responsabile della spesa dovrà eventualmente utilizzare le forme di flessibilità previste dalla vigente normativa contabile **per appostare in bilancio i fondi sufficienti per fare fronte all'obbligazione prima della sottoscrizione della stessa**, al fine di evitare di incorrere nella responsabilità amministrativa-contabile prevista dalla vigente normativa per i dirigenti responsabili, nel caso di obbligazioni sottoscritte senza la necessaria copertura finanziaria.

7. Modulistica

A seguito delle modifiche apportate alla struttura del decreto di impegno, si è reso necessario rivedere la modulistica relativa al decreto di impegno prevista dalla circolare RGS n. 1 del 2008. In allegato i nuovi modelli.

Resta inteso che maggiori dettagli di tipo operativo e funzionale legati ai Sistemi SICOGE e SPESE saranno disponibili, come di consueto, nella manualistica a disposizione degli utenti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daniele Franco